

**COMUNE DI MAGLIONE**

piazza XX Settembre, 4 - telefono 0161 400123

ORDINANZA N. 9/2024 protocollo generale nr. 2913/2024

Oggetto: istituzione temporanea del divieto di transito veicolare in piazza XX Settembre, in piazza Regina Margherita e in via Castello fino al cimitero - domenica 3.11.2024

IL SINDACO

PREMESSO che in data 3.11.2024 in occasione della ricorrenza del 4 novembre che prevede la composizione del corteo per la deposizione di corone d'alloro e fiori alla Lapide dei Caduti alla quale parteciperanno cittadini residenti e non residenti;

CONSIDERATA la peculiarità dei tratti stradali interessati per consentire la regolare pubblica celebrazione, salvaguardando l'incolumità degli astanti;

VISTA la necessità di disciplinare con provvedimento temporaneo il traffico urbano, con la regolamentazione della circolazione statica e dinamica;

VISTO il parere favorevole espresso dal servizio di Polizia locale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6 c. 4 lettera f), 7 c.1 lettera a), 157 e 158 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

VISTO il regolamento di esecuzione del *Codice della strada* di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO il D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*, e precisamente l'art. 50;

ORDINA

1-) l'istituzione temporanea del divieto di transito dei veicoli per permettere il regolare svolgimento delle celebrazioni descritte in premessa, nel tratto stradale da piazza XX Settembre a via Castello fino al cimitero di Maglione, dalle ore 14 alle ore 14.30 di domenica 3 novembre 2024;

2-) l'istituzione temporanea del divieto di transito dei veicoli in piazza Regina Margherita dalle ore 15 alle ore 17 di domenica 3.11.2024. Nello stesso periodo via Cavour, via Borgo d'Ale e via Cigliano restano transitabili ma con divieto di transito su piazza Regina Margherita;

È consentito il transito veicolare nei tratti interdetti in dispositivo alle fattispecie elencate all'art. 177 del *Codice della strada* e ai veicoli autorizzati;

AVVERTE

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Codice della Strada* di cui al D. lgs. 30.4.1992, n. 285 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste;

DISPONE

a-) che i soggetti di cui all'art. 12 del C.d.s. sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;

b-) che la presente ordinanza sia inoltrata alla Polizia locale e ai Carabinieri di Borgomasino;

c-) che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante l'apposizione degli idonei cartelli verticali di prescrizione stradali a cura del personale preposto, in osservanza alle prescrizioni del regolamento di esecuzione del *Codice della strada* e in particolare agli artt. 116 e 120;

AVVISA

come definito dell'art. 3, c. 4, della Legge 7.8.1990, n. 241 per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti contro il presente atto, in applicazione del D. lgs. 2.7.2010, n.104, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

PUBBLICITÀ

la presente ordinanza è pubblicata a decorrere dalla data odierna all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Maglione, rispettivamente agli indirizzi (*link*)

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/albo-pretorio> e

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/ordinanze>, oltre ai luoghi interessati all'esecuzione del presente provvedimento.

Maglione, 30 ottobre 2024

**IL SINDACO**

Giovanni CHIMENTI

firma autografa omessa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, 39